

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Movimondo Onlus/Commissione

(Causa T-329/05) ⁽¹⁾

(«*Clausola compromissoria — Accordo quadro di partenariato tra l'ECHO e organizzazioni umanitarie — Convenzioni di sovvenzione — Sospensione dei pagamenti*»)

(2012/C 165/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Roma) (rappresentanti: inizialmente P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti e A. Franchi, successivamente P. Vitali, G. Verusio e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e F. Moro, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda ai sensi dell'articolo 238 CE diretta ad ottenere il pagamento di importi derivanti da convenzioni di sovvenzione e, in subordine, una domanda di annullamento di due lettere della Commissione in data 17 giugno e 27 luglio 2005.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/08) ⁽¹⁾

(«*Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell'Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell'offerta di un offerente — Attribuzione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione*»)

(2012/C 165/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara ed E. Manhaeve, successivamente E. Manhaeve, agenti, assistiti dall'avv. de C. Erkelens)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 settembre 2008 di non prendere in considerazione l'offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nella gara d'appalto «TAXUD/2007/AO 005» vertente sulla prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche comunitarie nei settori doganale, delle accise e della fiscalità (TiMea) e di tutte le decisioni successive, compresa quella di attribuire l'appalto al contraente vincitore, proposta sul fondamento degli articoli 225 CE e 230 CE, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni, presentata sulla base degli articoli 225 CE, 235 CE e 288 CE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-49/09) ⁽¹⁾

(«*Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale "Politica regionale" — Rigetto dell'offerta di un offerente — Ricorso di annullamento — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Violazione delle forme sostanziali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale*»)

(2012/C 165/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, avvocati)